

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università» (240)
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 9, 13, 14 e passim
BIGLIA (MSI-DN) 18, 28, 29 e passim
CAMPUS (DC) 19, 30
FERRARA SALUTE (PRI) 16, 29
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 13, 14, 27 e passim
MITTERDORFER (Misto) 20, 30
NESPOLO (PCI) 20, 21, 27 e passim
PANIGAZZI (PCI) 30, 31
SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione . 11, 15, 21 e passim

SPITELLA (DC) Pag. 17, 28
ULIANICH (Sin. Ind.) 13, 14, 15 e passim

«Istituzione dell'Istituto nazionale per la numismatica con sede in Roma» (684), di iniziativa dei senatori Spitella ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 3, 4 e passim
BIGLIA (MSI-DN) 6, 7
FERRARA SALUTE (PRI) 4
GALASSO, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali 7, 8
SPITELLA (DC) 3, 5, 6
PANIGAZZI (PSI), relatore alla Commissione ... 2
ULIANICH (Sin. Ind.) 4, 5, 6
VALENZA (PCI) 6

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione dell'Istituto nazionale per la numismatica con sede in Roma» (684), di iniziativa dei senatori Spitella ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'Istituto nazionale per la numismatica con sede in Roma», di iniziativa dei senatori Spitella, Valitutti, Argan, Panigazzi, Mezzapesa e Saporito.

Do lettura del parere della 1^a Commissione permanente sul provvedimento: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole per quanto di competenza. Osserva peraltro l'opportunità di puntualizzare il disposto dell'articolo 5, non sembrando corretto il riferimento ivi operato alla articolazione per "gradi" della carriera».

Prego il senatore Panigazzi di riferire sul disegno di legge.

PANIGAZZI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei precisare che sono stato chiamato a sostituire il collega Boggio, assente per motivi di salute, e quindi chiedo scusa se la relazione non sarà certamente esauriente.

Il disegno di legge n. 684 reca norme concernenti l'istituzione di un museo nazionale della numismatica, con la denominazione di «Istituto nazionale per la numismatica». Tale iniziativa tende a coprire un vuoto in un settore dei beni culturali fino ad oggi inspiegabilmente trascurato e che riveste invece una notevole importanza, come è anche testimoniato dal fatto che in moltissime nazioni europee ed extraeuropee esiste da tempo una simile istituzione.

All'Istituto, che avrebbe sede in Roma nel complesso monumentale demaniale denominato San Michele, sarebbero demandati compiti di tutela, di conservazione, di studio, di documentazione e di pubblicazione del materiale numismatico, nonchè di svolgimento dell'attività didattica. Presso tale Istituto, inoltre, andrebbero concentrate le raccolte ed i depositi di materiale numismatico attualmente esistenti (articolo 3) ed è altresì previsto che esso possa accogliere altri depositi e donazioni, nonchè materiale numismatico proveniente dall'applicazione della legge 2 agosto 1982, n. 512 (articoli 6 e 7), che riguarda il pagamento dell'imposta di successione e delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.

In relazione a tale ultima disposizione, prevedendo la legge n. 512 che la cessione avvenga su iniziativa degli eredi o dei legatari - senza riferimento alla volontà del dante causa - a favore dell'amministrazione dei beni culturali, non appare opportuno inserire all'articolo 3 l'inciso «salvo esplicita contraria destinazione dei danti causa».

L'Istituto dovrebbe inoltre funzionare con personale già compreso nelle attuali tabelle organiche del Ministero per i beni culturali ed ambientali (articolo 4), con la sovrintendenza di un Comitato scientifico e sulla base di un regolamento da emanarsi a cura del Ministero.

In conclusione, pur esprimendo apprezzamento per le finalità che il provvedimento intende raggiungere, ritengo tuttavia necessaria una riflessione sul tipo di struttura che si intende creare, anche al fine di un coordinamento con le strutture esistenti a norma della legge n. 805 del 27 gennaio 1976 (istituti centrali, musei e sovrintendenze).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Panigazzi per la sua breve, ma esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPITELLA. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in esame – come ha opportunamente sottolineato il relatore – tende a colmare un vuoto esistente nella struttura organizzativa del Ministero dei beni culturali e credo che non vi siano dubbi sulla opportunità di dedicare un momento di attenzione a questo settore.

I colleghi Valitutti, Argan, Panigazzi, Mezzapesa e Saporito, che hanno firmato con me questo disegno di legge, fanno presente che in questo momento, di fronte alla disponibilità di un patrimonio numismatico di grandissimo valore, si rileva la mancanza di una istituzione destinata alla sua gestione per fini di studio, e ciò crea notevoli difficoltà. Quindi, a nostro parere, il problema dovrebbe essere affrontato con una certa sollecitudine anche perchè recentemente alcune acquisizioni – delle quali la ultima porzione dell'eredità della collezione di Casa Savoia è l'esempio più eclatante – hanno reso urgente la soluzione.

Pertanto, vorrei far osservare che sarebbe più opportuno denominare l'istituzione «Istituto centrale per la numismatica», sostituendo la parola «nazionale», per allinearla completamente alla denominazione largamente in uso per altri istituti (come quello del restauro, quello del catalogo). Per quanto riguarda la questione del personale, non c'è dubbio che l'intenzione dei proponenti è appunto quella di non richiedere alcun aumento di personale, ma di procedere con la destinazione di funzionari specializzati – peraltro già suddivisi tra le varie Sovrintendenze – che si occupino di tale settore.

In relazione all'ultimo problema che è stato sollevato dal senatore Panigazzi, relativo alla non opportunità di accentuare la destinazione diretta all'Istituto dei beni che possano essere acquisiti dallo Stato in seguito alle nuove procedure recentemente introdotte, per cui anche per il pagamento di imposte si può disporre la donazione di beni, non vi sono difficoltà. Credo di aver capito che il Ministero preferisca il mantenimento della procedura di afflusso di tali beni direttamente alla struttura nazionale del Ministero, rispetto ad una preventiva destinazione all'Istituto per la numismatica; infatti spetta naturalmente agli organi del Ministero – sia quelli politici, sia quelli di carattere tecnico-scientifico – fare le valutazioni di merito.

Questi aspetti, a mio parere, riguardano piccole correzioni che non dovrebbero presentare difficoltà e che potrebbero essere introdotte al momento dell'approvazione finale del disegno di legge. Pertanto, anche per economia di tempo dei nostri lavori, mi permetto sommamente di chiedere alla Commissione di introdurre questi correttivi con la massima celerità.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, poichè sono d'accordo sulle finalità del disegno di legge e sul testo in generale non mi dilungherò sul merito. Vorrei soltanto alcuni chiarimenti che possono venirmi dal Governo e forse anche dal senatore Spitella, come primo firmatario del provvedimento, e dal relatore, senatore Panigazzi. Mi domando, cioè, se esista già un progetto per realizzare la concentrazione in questa istituzione dei fondi esistenti presso altre istituzioni, per esempio, se i pezzi che si trovano nel museo di Villa Giulia vengano tolti, trasportati e concentrati nel nuovo Istituto. Vorrei sapere se esiste la consapevolezza che si tratta di una operazione piuttosto complessa che può creare anche delle resistenze e delle difficoltà. È vero che ci sono dei musei e delle collezioni che hanno una loro unità storica e didattica che è bene non scorporare, ma è anche vero che questo Istituto della numismatica è necessario.

La prima è quindi una osservazione di ordine pratico; l'altra è la seguente. Qui si dice che l'istituzione di questo ente non comporta oneri finanziari; è bensì vero che la sede c'è, ma bisognerà attrezzarla, bisognerà pur provvedere alla conservazione, alla tutela e alla documentazione del materiale. In altre parole, posso concordare che il mero atto dell'istituzione dell'ente possa non comportare oneri, ma poi è chiaro che dovranno esserci forti spese da inserire nel bilancio. Vorrei sapere qualche cosa in merito.

ULIANICH. Signor Presidente, è da notare che ci troviamo di fronte ad una concisa relazione del senatore Panigazzi che è, nello stesso tempo, relatore e firmatario del disegno di legge.

PRESIDENTE. È una ineleganza, non una illiceità non commessa dal Presidente; la malattia improvvisa del senatore Boggio, relatore designato, ci ha costretto a sostituirlo.

ULIANICH. Infatti, se avessi potuto continuare, avrei detto, come dico, di non avere intenzioni di sollevare un incidente; voglio però sottolineare un dato. Questo disegno di legge è presentato, praticamente, da rappresentanti dei più significativi Gruppi politici esistenti e allora il relatore avrebbe potuto essere scelto anche fra altre persone presenti in questa Commissione. Dico ciò non per sollevare un incidente, ma perchè non si instauri una prassi.

PRESIDENTE. Siamo senz'altro d'accordo.

ULIANICH. Passando al merito, il senatore Ferrara Salute ha posto dei problemi che anche io avevo in animo di sollevare. Non basta raccogliere in un Istituto dei fondi; evidentemente occorrerà anche ordinarli e inserirli da qualche parte e sappiamo molto bene che per sistemare delle raccolte di numismatica sono necessari stanziamenti di fondi indubbiamente superiori, ad esempio, a quelli richiesti per la collocazione di reperti archeologici. Se per i reperti archeologici sono sufficienti delle vetrine normali, la numismatica richiede invece dei contenitori diversi, soprattutto quando si tratta di collezioni di notevole entità; è stato ricordato il cospicuo insieme numismatico ricchissimo di casa Savoia e questo è uno solo degli elementi che andrebbero a confluire in questo creando Istituto. Quindi il discorso della mancanza di oneri finanziari appare, per quel che si legge nell'introdu-

zione al disegno di legge e per quello che si può constatare anche nell'articolato, poco convincente a meno che non lo si faccia rientrare nell'articolo 6, cosa che non ritengo possibile. Infatti questo dispone che «con regolamento da emanarsi a cura del Ministro per i beni culturali ed ambientali, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, sarà stabilita ogni altra norma occorrente per il funzionamento e l'amministrazione dell'Istituto» ma c'è da chiedersi se sia possibile, - e a mio avviso, non lo è - inserire la dimensione finanziaria attraverso il regolamento. Ci troviamo quindi di fronte a un disegno di legge decapitato, certamente positivo per le finalità che si propone di raggiungere. Manca a Roma una sistemazione, una unificazione dei diversi patrimoni numismatici, anche se, sul piano scientifico, ci si potrebbe chiedere se e fino a che punto una simile sistemazione sia sostanzialmente valida. Ormai già da diverso tempo il museo va nella direzione di lasciare i reperti nell'ambito in cui sono stati ritrovati, cioè di ricostruire l'ambiente nella sua interezza, piuttosto che raccogliere singoli elementi togliendoli dallo specifico ambito in cui sono stati reperiti. Ma questo è un argomento al quale aveva fatto cenno anche il senatore Ferrara Salute.

Un'altra domanda che vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi e alla quale inviterei il rappresentate del Governo a rispondere è il seguente: all'articolo 2 si parla di svolgimento di attività didattiche, senza specificare come queste debbano essere esercitate, in rapporto e in armonia con quali altre istituzioni.

PRESIDENTE. Esistono insegnamenti di numismatica all'Università di Roma.

ULIANICH. Lo so bene, ma non basta che noi si abbia degli insegnamenti di numismatica perchè immediatamente questi si trasferiscano; certo le esercitazioni si svolgono di solito dove la documentazione è a portata di mano, ma direi che sarebbe opportuno specificare ulteriormente.

SPITELLA. È una norma che vige anche per altri musei.

ULIANICH. Per quel che riguarda l'articolo 3, a me pare che il secondo comma sia ottimamente inserito, perchè prevede, in base alla legge 2 agosto 1982, n. 512, che il pagamento delle imposte di successione mediante cessione di beni ereditari o di beni culturali possa andare ad arricchire anche l'Istituto nazionale per la numismatica, questo mi pare molto positivo perchè cominciamo a dare una norma attuativa di quanto era stato già puntualizzato nella legge n. 512. A me parrebbe questa la sede per chiedere al Governo se sia attualmente disponibile un catalogo delle istituzioni in cui esistano raccolte numismatiche con un'adeguata descrizione delle stesse, pur se sommaria, e, qualora non lo fosse, se il Governo pensa di intraprendere una iniziativa in questa direzione.

Nel complesso ritengo che, affinchè il disegno di legge sia valido, sarebbe opportuno chiarire meglio questo punto.

PRESIDENTE. Debbo un chiarimento al senatore Ulianich; lei sa bene che quando si effettuano le assegnazioni si specificano anche i pareri da richiedere; ci è stato assegnato in sede deliberante questo disegno di legge

con la specificazione del solo parere da richiedere alla Commissione affari costituzionali, evidentemente ritenendosi non necessario il parere della Commissione bilancio, in quanto questo provvedimento non presenta aspetti di onere finanziario, cosa di cui anch'io sono convinto.

ULIANICH. Non vorrei, tuttavia, signor Presidente – e certamente ciò non era nelle intenzioni di nessuno – che questo fosse un *escamotage* per far passare la «testa» del disegno di legge, arrivando poi, in un secondo e terzo momento, anche al corpo finanziario. Non riesco a trovare una spiegazione, forse il Governo potrà fornire qualche chiarimento in proposito.

VALENZA. Ritenendo molto interessante la proposta sottoscritta, del resto, da diversi Gruppi, desidero porre una domanda circa il rapporto tra questo Istituto e tutte le altre raccolte esistenti nel paese.

Il primo comma dell'articolo 3 recita: «L'Istituto comprenderà le raccolte ed i depositi attualmente esistenti presso la Sovrintendenza archeologica di Roma, nonchè le raccolte in atto presso altri Istituti statali aventi sede in Roma, compresi gli eventuali depositi». Non è chiaro se la competenza dell'Istituto riguarda le raccolte che hanno sede in Roma, o se l'Istituto possa avere carattere nazionale con raccolte in tutto il paese.

SPITELLA. Il materiale numismatico è, ovviamente, sparso in tutti i musei d'Italia, ma noi ci riferiamo in particolare a Roma che presenta alcune situazioni anomale: infatti il materiale sta dentro delle casse.

VALENZA. Sarebbe stato poi, a mio avviso, opportuno precisare la funzione dell'Istituto nazionale nei confronti delle altre raccolte esistenti nel paese: una funzione – ad esempio – di documentazione, catalogazione, informazione, eccetera, rivolta a tutto il patrimonio numismatico nazionale: non si tratta solo di garantire l'autonomia delle singole istituzioni, ma anche di curare servizi di interesse generale.

BIGLIA. In linea di principio sono favorevole alla creazione di un Istituto che abbia cura di questo patrimonio numismatico. Esiste, tuttavia, un problema di carattere generale che è quello relativo alla necessità o meno di disciplinare la materia per legge.

È triste dover constatare che lo Stato-Amministrazione ha sempre bisogno di una legge formale per poter funzionare.

Occorre, a mio avviso, cercare di emanciparsi da questa impostazione: tutto ciò che può essere fatto con atti amministrativi, andrebbe fatto senza ricorrere alla legge, anche al fine di fugare il timore che gli enti istituiti per legge finiscano per avocare a sè stessi beni e competenze che altrimenti sarebbero custoditi o gestiti da altri soggetti.

Perchè, di fronte alla forza della legge, potrebbe avvenire che, una volta creato, questo Istituto decida di acquisire anche monete antiche che attualmente vengono custodite solo nei musei di cultura antica (etrusca, greca, latina). Quindi, se il fare questo atto per legge consentisse all'Istituto un potere di avocazione di materiale attualmente giacente altrove, non sarei favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Non sono inoltre favorevole all'eliminazione dell'inciso dell'articolo 3, 2° comma, «salvo esplicita contraria destinazione dei danti causa», che è stata suggerita, se ho capito bene, dal relatore. A me pare opportuno salvaguardare il testo così come è stato presentato nel pieno rispetto della volontà del testatore. Ciò non impedisce comunque che anche contro la volontà del testatore gli eredi utilizzino questi beni per pagare le imposte di successione, ma va rispettata l'eventuale volontà del testatore di destinare ad altra istituzione il materiale che altrimenti perverrebbe a questo Istituto.

Ho infine perplessità sulla copertura finanziaria. Prendo atto con piacere che l'articolo 4 precisa che per il funzionamento dell'Istituto si provvederà con il personale compreso nelle attuali tabelle organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali, quindi senza aggravio di organici. Mi pare, però, che si debba tener presente il problema dell'immobile.

PRESIDENTE. L'immobile è previsto all'articolo 1.

BIGLIA, Stavo dicendo che qualunque immobile che venga destinato *a posteriori* a contenere una raccolta di materiale numismatico deve, a mio modo di vedere, essere in grado di sopportare i pesi della raccolta. Una raccolta che certamente deve essere vista dal pubblico (altrimenti non avrebbe senso) richiede un tipo di attrezzatura in grado di rispondere nel contempo ad esigenze di buona esposizione, di sicurezza e anche di statica. Ad esempio a Milano la collocazione dell'archivio notarile nella Loggia dei Mercanti è risultata impossibile, perchè i soffitti non avrebbero retto. Penso che anche in questo caso possano sorgere problemi di carattere statico. Si tratta però di un'ipotesi; quello che è certo è che occorrerà una attrezzatura di armadietti aventi caratteristiche peculiari che richiederà spese per le quali il disegno di legge non prevede copertura.

GALASSO, *sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Il Governo non ha riserve da fare sul valore politico-culturale dell'iniziativa, relativa ad un settore la cui autonomia scientifica è, ormai da tempo, riconosciuta da parte degli studiosi di ogni tipo di civiltà. Pertanto, da questo punto di vista, il Governo esprime parere assolutamente favorevole.

Nè il Governo ha da eccepire riserve sul merito, pur avvertendo il dovere di far presente alcune circostanze che rimette alla considerazione degli onorevoli proponenti.

In primo luogo va ricordato che venerdì 13 luglio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un provvedimento che avvia la ristrutturazione del Ministero; e, probabilmente, tale occasione sarebbe stata la più opportuna non solo per dar vita ad un Istituto di questo genere, ma anche per riconsiderare in generale il ruolo degli istituti scientifici di questo tipo.

Ciò premesso, bisognerebbe, però, che il disegno di legge chiarisse la collocazione istituzionale dell'ente proposto, il quale non è inserito espressamente tra gli organi dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nè viene definito come museo o istituto centrale o, come si tende a dire, come istituto superiore. Si pone così un problema di collegamento con il quadro generale degli Istituti facenti parte del campo di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, che sarebbe opportuno chiarire. Questo lo dico tanto più in quanto, come gli onorevoli

proponenti certamente sanno, esiste già l'Istituto italiano di numismatica previsto dal regio decreto legislativo 3 febbraio 1936, n. 223, con il relativo statuto dell'ente. È vero che si tratta di una istituzione collocata alle dipendenze della Giunta centrale per gli studi storici, che ha compiti essenzialmente di promozione culturale; però, il parallelismo delle due istituzioni è notevole e questo accresce, a parere del Governo, la necessità di chiarire la collocazione istituzionale dell'ente in questione.

Inoltre, sarebbe bene che questo costituendo «museo» venisse definito come Istituto superiore, perchè questa è la ridefinizione onomastica che il Ministero prevede di dare ad altri istituti analoghi attualmente operativi.

Naturalmente se il museo deve essere tale, dovrà essere dotato di autonomia amministrativa e contabile, dato che si tratta di una istituzione pensata in forma autonoma; l'autonomia dovrebbe riguardare le spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali con l'esclusione delle spese del personale, per le quali è già contenuto un esplicito accenno nel disegno di legge. Non si può affermare che l'Istituto tutela, conserva, studia, documenta, pubblica e svolge attività didattiche, senza prevedere l'autonomia amministrativa e contabile.

Sempre a parere del Ministero, è poi assolutamente opportuna la disposizione relativa al personale. Non avrei invece moltissime preoccupazioni per quanto riguarda l'accentramento delle collezioni e dei reperti di questo Istituto, perchè nel testo del progetto è esplicitamente detto che si tratta di acquisire le raccolte della Sovrintendenza archeologica di Roma nonchè degli altri Istituti statali aventi sede in Roma.

La sede si collocherebbe nel «San Michele», ma dato che questo è un enorme complesso nel quale hanno trovato posto diverse istituzioni, l'Istituto nazionale per la numismatica dovrà avere un proprio ingresso.

Credo siano questi i problemi principali. Voglio aggiungere solo qualche parola sul catalogo numismatico, che, a quanto mi risulta, non è unico, e la cui redazione è un compito enorme ma estremamente utile, e sull'attività didattica, che in sede di redazione del regolamento e dello statuto sarebbe opportuno precisare.

La seduta viene sospesa alle ore 17,30 ed è ripresa alle ore 18.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Galasso per le dichiarazioni esplicative da lui rese prima che la seduta fosse sospesa; vorrei esprimere – rivolgendomi in particolare al relatore e al senatore Spitella – il mio parere. Dopo aver sentito il punto di vista dei senatori che hanno preso la parola e l'intervento del Sottosegretario, mi pare di dover invitare il Governo affinché prepari degli emendamenti a questo testo in modo che lo stesso possa tornare qui per la discussione e la eventuale approvazione. Il Governo infatti, tranne quella riserva preliminare relativa alla ristrutturazione che probabilmente è un problema che discuteremo tra qualche anno, mi è parso favorevole alla iniziativa e non ha mosso obiezioni pregiudiziali. Potremmo rinviare l'esame del provvedimento al momento in cui il Governo avrà accolto il nostro invito.

GALASSO, sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali. Il Governo è d'accordo proprio perchè è convinto della rilevanza scientifica e

culturale della iniziativa ed è quindi lieto di accogliere l'invito della Commissione fornendo assicurazioni di regolarsi di conseguenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il Governo, e rinvio l'esame del disegno di legge.

«Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università» (240),
(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università».

Ricordo che la Commissione sospese l'esame di questo disegno di legge in sede deliberante sulla questione suscitata dal parere della 1^a Commissione, la quale aveva segnalato il pericolo di una disparità di trattamento a proposito della norma che noi avevamo sottoposto al suo parere e che prevedeva la concessione, su domanda, del congedo straordinario per tre anni senza assegno in favore di coloro che avessero vinto la borsa di studio, cioè il concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca, nella prima applicazione della norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto n. 382. In quella occasione, i componenti della Commissione si trovarono d'accordo sulla proposta di riformulare la norma che aveva dato luogo al parere da parte della Commissione affari costituzionali e sull'intenzione di sottoporre la nuova formulazione all'attenzione della stessa Commissione.

Desidero ora dare lettura della lettera da me inviata, in qualità di presidente di questa Commissione, al presidente della Commissione affari costituzionali:

Caro Bonifacio,

ieri la 7^a Commissione ha discusso a lungo sull'osservazione contenuta nel parere espresso da codesta Commissione sul disegno di legge n. 240 relativo al dottorato di ricerca, osservazione ritenuta da tutti giustificata soprattutto dalla vaga formulazione della norma che si limita a stabilire che del congedo straordinario per motivi di studio al pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca si prevede la concessione solo nella prima applicazione della legge. Si è riconosciuto che la norma così formulata giustifica l'obiezione di codesta Commissione. Pertanto la 7^a Commissione ha ritenuto che sia accettabile l'emendamento da me proposto, allegato alla presente, per evitare qualsiasi equivoco. Ovviamente l'emendamento non sarà posto in votazione prima di acquisire il parere di codesta Commissione che formalmente mi permetto di richiedere con la presente.

Debbo spiegare che io ho presentato l'emendamento in considerazione del fatto che l'articolo 1 del disegno di legge abroga la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che prevede la partecipazione, per gli insegnanti delle scuole secondarie superiori e i pubblici dipendenti, ai concorsi in oggetto.

Questa abrogazione non significa che gli insegnanti e i dipendenti pubblici non potranno partecipare al concorso per le borse di studio messe a disposizione dei dottorati di ricerca, ma solo che vi parteciperanno come

tutti gli altri candidati laureati in possesso dei requisiti prescritti senza nessun riferimento alla loro posizione di insegnanti o di dipendenti pubblici. Se la 7^a Commissione si è dimostrata disposta ad approvare la norma contenuta nell'emendamento da me proposto, ciò ha fatto in considerazione della abrogazione della norma che aveva fatto sorgere l'aspettativa che in qualche modo l'Amministrazione avrebbe regolato la posizione degli insegnanti e dei pubblici dipendenti ammessi a godere dei posti riservati. La 7^a Commissione ha voluto tener conto di questa aspettativa e regolare perciò con norma necessariamente transitoria la condizione di quegli insegnanti e di quei dipendenti pubblici che, avendo partecipato al concorso anche sotto la spinta dell'anzidetta aspettativa, intendono dedicarsi pienamente ai corsi del dottorato di ricerca. A parere di questa Commissione, abrogata la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, non può sorgere e non sorge una questione di disparità di trattamento, dato che la norma transitoria vuole regolare solo la condizione di quegli insegnanti e dipendenti pubblici che hanno partecipato al concorso e lo hanno vinto in applicazione della norma abrogata.

Mi spetta di aggiungere che il disegno di legge in *itinere* ha voluto farsi carico anche delle esigenze di quegli insegnanti e dipendenti pubblici che, pur non iscrivendosi ai corsi di dottorato di ricerca, vogliono tuttavia conseguire il relativo titolo e perciò ha raddoppiato la percentuale dei titoli di dottore di ricerca destinati a studiosi esterni che ne domandino il rilascio con l'esibizione della documentazione dei frutti delle loro ricerche.

In attesa di una Tua cortese risposta Ti ringrazio e Ti invio i miei cordiali saluti.

L'emendamento che avevo proposto e sottoposto al parere della Commissione affari costituzionali è il seguente:

All'articolo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, comma abrogato ai sensi del precedente articolo 1, è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.»

VALITUTTI

La Commissione affari costituzionali, in data di ieri, ha espresso il seguente parere:

La Commissione, esaminato l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, esprime preliminarmente vivo apprezzamento per la puntualizzazione di ordine tecnico così operata; ribadisce peraltro i rilievi già mossi nel parere espresso in data 23 maggio. L'esigenza di regolare la condizione di quegli insegnanti e dipendenti pubblici che hanno partecipato al concorso e lo hanno vinto in applicazione dell'articolo 71, ultimo comma, del decreto legislativo n. 382 del 1980 (norma abrogata dall'articolo 1 del testo predisposto dalla Commissione di merito) non sminuisce infatti la necessità di evitare l'insorgere di ingiustificate disparità di trattamento.

Sotto un profilo più immediatamente attinente alle valutazioni di politica legislativa, la Commissione fa inoltre presente che l'accesso ai corsi in parola va in ogni modo favorito, anche al fine di agevolare la formazione e la specializzazione degli studiosi che siano dipendenti della Pubblica amministrazione.

Per tali considerazioni, la Commissione subordina il proprio parere favorevole alla riformulazione dell'emendamento, nei termini già puntualizzati nel parere espresso in data 23 maggio sopra richiamato.

Data lettura di questi documenti, e prima di dare la parola – come ho il dovere di fare – al relatore, senatore Scoppola, penso che tre siano le soluzioni possibili: la prima, accettare il parere della 1^a Commissione; la seconda, non accettarlo e, di conseguenza, cessare l'esame del disegno di legge in sede deliberante, in quanto in tal caso la Commissione dovrebbe proseguire l'esame in sede referente; oppure, terza soluzione, rinunciare ad esaminare l'articolo 2, cioè operare uno stralcio. Queste sono le tre soluzioni sulle quali desidero che la Commissione discuta e prenda le sue decisioni. Non voglio però anticipare il mio punto di vista proprio per non influenzare i Commissari.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dopo quanto lei ha detto con tanta chiarezza devo aggiungere ben poche considerazioni; tuttavia come relatore devo assumere la responsabilità di esprimere la mia opinione sul parere della 1^a Commissione. E credo che, con tutto il rispetto per l'autorità di questa Commissione in sede di parere sugli aspetti costituzionalmente rilevanti di un provvedimento, si possa sollevare qualche dubbio sul fondamento del parere in questione.

Innanzitutto, rilevo un contrasto interno al parere. Da un lato si esprime vivo apprezzamento per la puntualizzazione di ordine tecnico operata in forza dell'emendamento trasmesso dal Presidente alla 1^a Commissione con la lettera di cui siamo a conoscenza; si riconosce cioè che è stato chiarito nel testo dell'emendamento che la norma transitoria ha valore di sanatoria in relazione ad una norma che non sussiste più perchè contestualmente è abrogata. D'altro lato, si conferma il parere precedentemente espresso, addirittura sollevando un dubbio di costituzionalità ed invocando l'articolo 3 della Costituzione, perchè questa norma introdurrebbe una disparità di trattamento all'interno della categoria degli insegnanti.

Non posso fare a meno di notare che i principi della Costituzione, se dovessero essere così interpretati, comporterebbero conseguenze incalcolabili: qualunque norma ad esempio che disciplini le conseguenze di un decreto-legge non convertito dovrebbe essere considerata incostituzionale perchè limitata a determinate situazioni senza portata generale e permanente; allo stesso modo tutta la legislazione riguardante i cosiddetti precari, con un valore ed un'efficacia limitata nel tempo, dovrebbe essere considerata incostituzionale.

La 1^a Commissione ha fatto una scelta di politica legislativa ed ha dato ad essa un significato formale di carattere giuridico-costituzionale che, a mio avviso, è di dubbio fondamento.

Detto questo con grande franchezza, ci troviamo di fronte alle tre ipotesi alternative indicate dal Presidente: accettare e subire il parere della 1^a Commissione; oppure insistere sul nostro punto di vista, provocando

l'automatico trasferimento del disegno di legge in sede referente, dato il conflitto con un parere che per sua natura è vincolante oppure, in terzo luogo, disporre lo stralcio della norma. Vorrei procedere per esclusione e via via chiarire i motivi delle valutazioni che esprimo come relatore, sia pure a titolo personale, perchè la materia è suscettibile di prese di posizione personali.

A mio parere bisogna escludere la terza soluzione prospettata dal Presidente, perchè stralciando questa norma creeremmo una situazione di ingiustificato disagio per quegli insegnanti della scuola secondaria che hanno partecipato ai concorsi e che oggi si trovano nelle difficoltà che abbiamo più volte sottolineato. Stralciare la norma significherebbe altresì non tener conto in alcun modo che un problema si è posto.

A questo punto, prima di pronunciarmi sulle altre due ipotesi, è utile che io richiami brevemente i termini del problema dal punto di vista legislativo. L'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prevede - e noi ne proponiamo la soppressione - la possibilità per i professori di ruolo nella scuola secondaria superiore di partecipare ai corsi senza indicare alcuna riserva di posti; inoltre, quest'ipotesi di una riserva di posti è esplicitamente esclusa dal decreto stesso in base al quale la partecipazione delle citate categorie è limitata dal tetto dei posti disponibili fissato dall'articolo 70 del decreto. Viceversa, alcuni bandi di concorso per il dottorato di ricerca hanno fatto impropriamente riferimento a una riserva di posti per i professori della scuola secondaria superiore. Di qui è sorto l'equivoco: l'insistenza degli interessati, anche nei confronti della nostra Commissione e del Presidente, si è manifestata in numerosi promemoria nei quali si afferma che dal momento che sono stati riservati alcuni posti, esiste il diritto ad una condizione di compatibilità tra la qualifica di professore di scuola secondaria e quella di partecipanti ai corsi per dottorato di ricerca.

Si è erroneamente interpretata la legge, che non consente in alcun modo di riservare dei posti. Inoltre, in aggiunta a quanto già detto in sede referente, devo sottolineare che la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 71 del più volte citato decreto n. 382 va a mio avviso al di là della delega per cui è dubbia la sua validità giuridica. La delega non prevedeva alcuna disposizione a vantaggio di qualche categoria per la partecipazione ai corsi di dottorato.

È in questo spirito - e non certo per ostilità nei confronti degli insegnanti, come ho già avuto occasione di dichiarare - che siamo giunti in Commissione, dopo una lunga discussione, all'ipotesi di una norma di sanatoria che consenta ai professori della scuola secondaria superiore, vincitori del concorso per il dottorato di ricerca, di ottenere a domanda il congedo straordinario senza assegni, usufruendo così della borsa di studio per il tempo necessario. Questo è possibile a domanda dell'interessato, non obbligatoriamente, per lasciare la libertà di valutare le possibilità di conciliazione dei due impegni, se la situazione di fatto lo consente. Credo che in questa logica la Commissione debba insistere sul suo punto di vista, rispetto al parere della Commissione affari costituzionali, perchè rinunciarvi ed introdurre una norma di carattere permanente significherebbe in qualche modo distogliere l'istituto del dottorato dalle sue proprie finalità e diminuire le possibilità di partecipazione dei giovani laureati ai quali l'istituto stesso è, per sua natura, destinato. Quindi personalmente sono dell'avviso che

dobbiamo approvare la norma così come è stata formulata dalla nostra Commissione in sede referente, con la conseguenza automatica del passaggio in Aula del provvedimento e di rimettere alla responsabilità dell'Assemblea la soluzione del conflitto che si è creato tra la Commissione affari costituzionali e la nostra Commissione.

ULIANICH. Signor Presidente, desidero conoscere il parere del rappresentante del Governo sulla richiesta della Commissione affari costituzionali, riservandomi di intervenire in seguito per esporre il mio punto di vista.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si trova in imbarazzo per un motivo molto semplice; qui si scontrano due ipotesi, quella che i docenti di scuola media superiore possano accedere al dottorato di ricerca e l'ipotesi contraria. Bisogna dirlo con chiarezza, al momento che un docente di scuola media superiore per poter andare al corso del dottorato di ricerca deve rinunciare al suo stipendio e vivere della borsa di studio – e sappiamo tutti di che ammontare si tratta – non credo che ci saranno molti docenti di scuola media superiore che siano disposti a un sacrificio economico per conseguire il dottorato di ricerca. La Commissione pubblica istruzione, che mi sembra abbia scelto in maniera chiara una delle due strade, ha voluto col suo emendamento (giustamente secondo la sua logica) tamponare l'attuale situazione in modo da rendere tutto regolare per il pregresso, in attesa di una nuova normativa per il futuro.

La Commissione affari costituzionali è di diverso avviso e ritiene opportuno che ci sia quella osmosi fra scuola media superiore e università, per cui ha pensato col suo «subemendamento» – se mi è consentito questo termine – di voler consentire per il passato e per il futuro il libero accesso, sempre rispettando le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, dei docenti di scuola media superiore ai corsi del dottorato di ricerca. Il Governo fa presente anzitutto l'urgenza del provvedimento; ricordando che questo disegno di legge è stato presentato in data 17 ottobre 1983 all'esame della Commissione e a tutt'oggi non si è ancora trovata la soluzione a un problema che era già scottante ad ottobre. Il Governo chiede al Parlamento di scegliere quale strada vuole seguire, se quella di consentire (senza infingimenti e senza nascondersi dietro le belle parole) l'osmosi fra scuola media superiore e università o quella, invece, di voler consentire solo nella forma questa osmosi, vietandola poi nella sostanza.

Il Governo è favorevole a che la Commissione decida in fretta, indipendentemente da quella che sarà la soluzione accolta. Preciso, però, che il Governo è assolutamente contrario a che venga effettuato uno stralcio.

PRESIDENTE. Volevo chiarire all'onorevole Maravalle che la Commissione affari costituzionali non rifiuta quello che la norma transitoria stabilisce, contesta solo la transitorietà della norma, vorrebbe cioè che essa valesse anche per l'avvenire, pur accettando il principio che questi insegnanti e dipendenti pubblici non continuino a godere del trattamento economico loro proprio.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Diciamo che la Commissione si è ritirata sull'estrema linea, al di là di essa c'è solo il diniego assoluto.

PRESIDENTE. La questione quindi verte solo sulla transitorietà della norma poichè la Commissione affari costituzionali vorrebbe che del congedo straordinario senza assegni fruiscano anche in avvenire quei dipendenti pubblici e quegli insegnanti che vinceranno il concorso. I termini della questione sono i seguenti: norma transitoria, come noi proponiamo (come pare logico proporre, poichè si abroga la norma precedente), oppure norma non transitoria ma permanente.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Però il fine ultimo è quello di consentire o vietare l'osmosi.

PRESIDENTE. A mio avviso l'osmosi si realizza comunque, perchè anche i professori possono presentarsi all'esame finale per il conseguimento del titolo, se vogliono lavorare.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Personalmente preferirei che i docenti, piuttosto che presentarsi all'esame finale, frequentassero un corso di dottorato di ricerca.

ULIANICH. A me sembra che non si possa non concordare con il rappresentante del Governo quando sottolinea l'urgenza del provvedimento.

Il mio Gruppo ha a più riprese, nel corso di questa legislatura, sottolineato la necessità di arrivare al più presto a delle soluzioni concrete che rendano giustizia a quei professori di ruolo della scuola media superiore i quali risultino vincitori del concorso per la frequenza del dottorato di ricerca. Il rappresentante del Governo ha usato anche l'espressione «senza infingimenti», a me pare che un infingimento sia quello del congedo senza assegni. Come l'onorevole Maravalle ha detto pochi momenti fa, appare questa l'ultima linea su cui è possibile attestarsi.

Il relatore mi trova su posizioni che non sono le sue e questo non per preconcetti ideologici, ma semplicemente per una diversa valutazione dell'inserimento dei professori di ruolo di scuola media superiore nei concorsi del dottorato di ricerca. Riterrei, perciò, opportuno riferirmi ancora, anche se abbastanza velocemente, a dei punti che ritengo – almeno per il Gruppo cui appartengo – portanti ai fini del disegno di legge n. 240. Primo punto. A me pare incompatibile con la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, l'espletamento di qualsiasi altra attività professionale, sia che si tratti di insegnamento, sia che si tratti di libera professione. Infatti, a me sembra che vada completamente attuato il primo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, il quale recita: «Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e i borsisti iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche. Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente – ed insisto su questo avverbio – attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine».

Se l'avverbio «continuativamente» ha un senso, ciò significa che colui che frequenta i corsi di dottorato di ricerca non può dedicare parzialmente il

suo tempo a questa attività, ma deve dedicarvelo a tempo pieno. Ciò significa che non è possibile, stando al disposto del primo comma dell'articolo 79, essere contemporaneamente docenti di ruolo ed esercitare dunque la professione come insegnanti, ed aggiungerei qualsiasi altro tipo di professione, e frequentare i corsi di dottorato, perchè la frequenza non si limita, secondo il disposto del primo comma dell'articolo 79, unicamente alle ore che sono dedicate ad un'attività comunitaria (poniamo, ad esempio, per taluni corsi diciotto o venti ore di frequenza obbligatoria settimanale), ma al di là di questa frequenza ai corsi, vi è l'impegno, anzi l'obbligo, di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca.

A me pare, dunque, che questo sia il primo punto da affrontare, cioè l'impossibilità di espletare attività professionale e seguire il corso di dottorato di ricerca. Se questo è vero, se questa premessa risponde veramente allo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, allora sorge una serie di problemi, il primo dei quali è il seguente: come si possa permettere, con un'aspettativa senza assegni, di essere professori a pieno titolo (nel senso di continuare nell'insegnamento) e di frequentare i corsi di dottorato di ricerca.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Non continuano nell'insegnamento, sono in congedo.

ULIANICH. Solo su domanda. Quando in una legge è scritto «su domanda», significa implicitamente che è lasciato alla discrezione del vincitore di borsa di studio avere l'aspettativa senza assegni, chiedere la borsa di studio, oppure continuare a fare il professore di ruolo con gli assegni e seguire i corsi di dottorato di ricerca.

PRESIDENTE. Questa, senatore Ulianich, è la norma transitoria.

ULIANICH. Per me l'articolo 2 non può restare in questi termini, quindi presenterò un emendamento in cui si affermi che il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è collocato in congedo straordinario per motivi di studio con assegni per tutta la durata del corso. Il professore che volesse seguire i corsi sarebbe messo in aspettativa con assegni senza che sia necessaria la domanda, non essendo sufficiente la notifica.

PRESIDENTE. Con l'articolo 1 si modifica l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ULIANICH. Fermo restando il disposto dell'articolo 1, rimane tuttavia la possibilità per i professori di ruolo di partecipare ugualmente al concorso di dottorato di ricerca. L'articolo 2, nei termini da me proposti, non si trova in contraddizione con quanto disposto con l'articolo 1. Si può contemplare anche l'istituto dell'aspettativa con assegni per motivi di studio; nessuno potrebbe criticare una disposizione di legge che contemplasse tale possibilità di aspettativa che attualmente non esiste per gli insegnanti di scuola media inferiore e superiore.

Dunque, quello che il mio Gruppo chiede è che, resti o non resti l'articolo 1 con la soppressione dell'ultimo comma, l'articolo 2 venga formulato in maniera tale da rendere possibile in ogni caso, e non soltanto in

fase di prima applicazione, che professori di ruolo possano accedere a corsi di dottorato di ricerca facendo ricorso all'aspettativa con assegni.

Vorrei poi aggiungere un'altra considerazione. Esiste una preoccupazione legittima già espressa dal relatore e che è stata ripresa, se non erro, dal senatore Ferrara Salute. Condivido le preoccupazioni in ordine all'inserimento di professori di ruolo della scuola media, perchè questo potrebbe diminuire il numero dei giovani interessati a partecipare ai corsi di dottorato di ricerca. A questo punto però si potrebbe pensare ad una serie di correttivi in maniera tale da garantire comunque un certo numero di posti per giovani laureati. Si potrebbe pensare, ad esempio ad una quota (che io in questo momento non propongo formalmente ma che potrebbe costituire oggetto di riflessione), in soprannumero, non elevata.

Si potrebbe obiettare che l'aggiornamento non passa necessariamente attraverso i corsi di dottorato di ricerca, ma ritengo che non si possa escludere *a priori*, sarebbe opportuno considerare le forme con cui sul piano legislativo si potrebbe concretizzare questa possibilità.

Vorrei però passare, poichè mi pare di avere esposto, ritengo con sufficiente chiarezza, il mio pensiero, ad altre disposizioni presenti nel disegno di legge n. 240.

PRESIDENTE. Non sarebbe meglio, senatore Ulianich, risolvere prima la questione pregiudiziale? Se, ad esempio, dovessimo decidere di passare alla sede referente, queste sue osservazioni si collocherebbero in una più giusta sede.

Ora dobbiamo risolvere la questione sollevata dal senatore Scoppola: cioè, se uniformarci o meno al parere della Commissione affari costituzionali.

ULIANICH. A me pare di avere detto con sufficiente chiarezza che il mio Gruppo politico accetta il parere.

FERRARA SALUTE. Onorevole Presidente, non posso che riconfermare in questa sede la linea sostenuta fin dal principio. Mi dispiace, purtroppo, che contrasti con il parere della Commissione affari costituzionali anche se non con la prima parte di tale parere che effettivamente pone una questione di eguaglianza dal punto di vista della normativa. Del resto, come ricordava il collega Scoppola, ogni sanatoria indiscutibilmente contiene in sè elementi di disparità di trattamento.

Tuttavia sanatorie se ne sono sempre fatte e si continueranno a fare. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sul fatto che da tanto tempo si sta discutendo questo punto molto delicato coinvolgendo anche la Commissione affari costituzionali in un contesto difficile in conseguenza di una serie di errori e di fraintendimenti da parte della Pubblica amministrazione; se non fosse stata creata una categoria di illusi - e già la lettera della vecchia legge non consentiva di crearla - non vi sarebbe stato bisogno della sanatoria, ed infatti le sanatorie si rendono necessarie quando le norme non sono chiare. Per questo ritengo che sarebbe opportuno ricorrere ad un'interpretazione delle leggi in senso restrittivo, così da non suscitare vane speranze.

Non è certamente colpa nostra se stiamo affrontando il problema da tanto tempo. Purtroppo si continua a privilegiare l'ottica della scuola media

superiore, mentre invece l'ottica che dovremmo considerare quella della rigorosa difesa dell'Università e della ricerca scientifica cui – se necessario – vanno anche sacrificati determinati interessi. La difesa della ricerca scientifica non ha niente a che vedere con il perfezionamento degli insegnanti della scuola media superiore; pensiamo ad uno di tali insegnanti che – o per la strada suggerita dal senatore Ulianich, o per quella suggerita dalla Commissione, e cioè ponendosi in aspettativa senza stipendio – consegua il dottorato di ricerca. Cosa può fare in seguito se non ritornare nella scuola senza poter utilizzare il dottorato di ricerca in nessun modo, neanche come titolo?

La logica dell'istituto è invece quella di consentire ai giovani, dopo la frequenza del corso preliminare, di lavorare immediatamente negli istituti di ricerca universitari, facendo cioè il ricercatore di mestiere, secondo quella che è la finalità peculiare del dottorato di ricerca.

Signor Presidente, ho sempre avuto il più grande rispetto per i pareri espressi dalle altre Commissioni, ma mi permetta di rilevare che in questo caso il parere è stato formulato con una logica singolare, perchè il penultimo paragrafo del parere stesso entra talmente nel merito, quasi fosse un problema costituzionale quello di agevolare la formazione e la specializzazione dei dipendenti della Pubblica amministrazione.

Ho l'impressione che, dal punto di vista politico, ci troviamo in una situazione in cui si verifica un grosso scontro di categorie, e vi è una forte pressione da parte di una di esse che si è vista privata di un diritto, e secondo me non a torto; di fronte a ciò o stabiliamo che si possa diventare dottori di ricerca anche senza partecipare ufficialmente ai corsi, o affermiamo che ciò non ha senso e allora in quel caso avrebbe in un certo modo ragione il sottosegretario Maravalle che ci mette in guardia sul pericolo di bloccare la partecipazione ai corsi da parte dei professori di scuola media. Per questi ultimi vi è invece la possibilità di uscire dalla scuola media ed approdare all'Università mediante la prosecuzione degli studi ed il concorso; non credo quindi che vi sia un blocco e la mia scelta va nella direzione di non tener conto del parere della prima Commissione. Mi rendo conto che la mia scelta presenta due grossi difetti: il primo concerne il problema dei docenti di scuola media superiore, ognuno dei quali ha una sua singola storia.

La seconda questione, su cui richiamava la nostra attenzione il Governo, è quella del tempo che rischieremmo di perdere passando in sede referente. Pur augurandomi di poter procedere con la massima rapidità, escluderei l'ipotesi dello stralcio ed in ogni caso rifiuterei il parere della prima Commissione, condividendo l'opinione del relatore, perchè non è francamente accettabile stabilire un pregiudizio favorevole nei confronti dei dipendenti della Pubblica amministrazione.

Vorrei quindi conoscere le intenzioni della Commissione in merito alla prosecuzione dei lavori di questa sera.

PRESIDENTE. Il senatore Spitella ha chiesto la parola per fare una proposta.

SPITELLA. Vorrei fare una proposta perchè ritengo che sia necessario uscire da questa situazione. Condivido pienamente la posizione della Commissione che, a maggioranza, ha preparato questo testo e le argomentazioni che sono state qui riportate, però ritengo che ci troviamo

in una situazione bloccata, in un increscioso conflitto con un'altra Commissione.

Si potrebbe allora seguire un'altra strada. Il Presidente potrebbe, se lo ritiene possibile, compiere un passo presso il Presidente della Commissione affari costituzionali affinché questa strana situazione venga rimossa; altrimenti direi di accettare il parere, magari esprimendo la nostra protesta, e portare a conclusione l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, lei adesso ha fatto una proposta diversa da quella fatta dal relatore. Prima, però, discutiamo quella del relatore.

BIGLIA. La Commissione ha ritenuto di superare con un emendamento l'originario parere della 1^a Commissione. Personalmente confidavo nell'approvazione dell'emendamento; invece, la 1^a Commissione ha insistito nel dare formalmente un parere negativo. A me sembra però, che alle tre soluzioni cui ha fatto riferimento il Presidente in principio se ne potrebbero aggiungere almeno altre due. Innanzitutto, la nostra Commissione potrebbe non tener conto di un parere di merito della 1^a Commissione che prescinde dal profilo costituzionale. Quando la Commissione affari costituzionali esprime un parere concernente il merito del provvedimento legislativo esso ha per noi valore di suggerimento, per quanto autorevole. A mio modo di vedere, potremmo proseguire nell'esame del testo con l'emendamento che sul piano costituzionale, ha avuto il parere favorevole esplicito e anche un apprezzamento da parte della 1^a Commissione. Ne nascerebbe probabilmente un conflitto, ma non è detto che solo per il fatto che la 1^a Commissione aggiunge qualcosa in più ai suoi compiti istituzionali si debba tornare indietro e non considerare l'urgenza ricordata anche dal Sottosegretario.

Una seconda alternativa sarebbe quella dello stralcio dell'articolo in questione, che porrebbe il Governo di fronte ad un'obiettivo situazione di necessità e urgenza; coloro che hanno vinto il concorso si trovano infatti nella incertezza dell'interpretazione della norma giuridica, il che sarebbe sufficiente a consentire la emanazione di un decreto-legge che sani la prevista abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 71 da parte della Commissione in sede deliberante. Questa situazione autorizzerebbe, anche sotto il profilo costituzionale, il Governo a sanare con un decreto-legge la posizione di coloro che hanno vinto un concorso e che dovrebbero (con urgenza, perchè i corsi stanno per iniziare) poter sapere qual è il loro destino.

Illustrate queste altre due possibili soluzioni, però, vorrei ricordare a tutti, e forse l'avrebbe potuto tenere presente anche la 1^a Commissione nell'esprimere il suo giudizio di merito, che la proposta della Commissione di limitare il periodo transitorio in congedo a domanda e di non prevedere la stessa norma per l'avvenire è stata fatta in ultimo proprio perchè si ritiene che in taluni casi sia di fatto possibile all'insegnante, seguire il corso di dottorato di ricerca, e addirittura sostenere l'esame, senza con ciò rinunciare all'insegnamento.

Se noi accedessimo all'interpretazione che ci viene suggerita dalla 1^a Commissione, in fondo faciliteremmo i docenti, perchè essi potranno sempre chiedere un'aspettativa senza assegni che non mi pare si differenzi molto dal congedo senza assegno.

Quindi, se si approvasse la norma così com'è, si consentirebbe lo stesso a chiunque abbia una laurea di partecipare ai concorsi per i dottorati di ricerca e sarà poi il singolo soggetto, a seconda delle possibilità concrete, degli orari del corso, degli orari di impegno scolastico, eccetera, a fare delle scelte sulla base delle norme già esistenti.

Per riassumere, sarei favorevole, per ragioni di principio, a mantenere il nostro testo perchè il parere della 1^a Commissione, nella parte in cui non si fonda su motivazioni di carattere costituzionale, non può essere vincolante nè può obbligarci a ripiegare sulla sede referente. Ove la Commissione non fosse favorevole a questo, sarei propenso ad uno stralcio per consentire al Governo di approvare un decreto-legge che tenga luogo della norma che viene stralciata.

Infine ove il Governo non ritenesse di poter dare un'assicurazione in questo senso, sono favorevole ad accettare il parere della 1^a Commissione ed approvare il testo così come ci viene suggerito, estendendo quelle norme anche per l'avvenire e sperando che siano sufficiente remora per scoraggiare gli insegnanti a frequentare corsi di per sé destinati alle giovani leve che escono dalle università e non a coloro che sono già inseriti nell'impiego pubblico. Personalmente, ritengo che la perdita degli assegni sia già una remora sufficiente e che quindi, una volta chiarito questo, i corsi rimarranno sostanzialmente destinati ai giovani e non ai docenti.

CAMPUS. Signor Presidente, intervengo molto brevemente richiamando particolarmente l'attenzione dei colleghi di questa Commissione e del Governo su un punto cui ha accennato il senatore Ferrara. Infatti l'istituzione del dottorato di ricerca è avvenuta nel contesto di un provvedimento, il decreto n. 382, che innovava profondamente in questo settore, mirando a potenziare, migliorare, accrescere la formazione e la ricerca scientifica a livello universitario; ritengo quindi che il dottorato di ricerca sia volto principalmente, nell'intenzione del legislatore, allo scopo di permettere ai giovani particolarmente dotati di trovare i mezzi per accedere alla ricerca universitaria.

Detto questo, non sono assolutamente d'accordo con la valutazione del Sottosegretario sulla decisione presa dalla nostra Commissione. Se queste sono le premesse, o meglio le intenzioni del legislatore, e cioè se il dottorato di ricerca è rivolto soprattutto ai giovani che devono perfezionarsi, ciò non vuol dire che la modifica proposta dalla Commissione voglia impedire in ogni caso un'osmosi, perchè l'osmosi può realizzarsi nel caso di quei docenti di scuola secondaria che sono veramente portati alla ricerca. L'osmosi infatti rimane, sia nel caso dell'aspettativa senza assegni, che permette però di frequentare il corso, sia nel caso in cui un soggetto scelga di non frequentare il corso e di presentarsi all'esame finale.

Per quanto riguarda ciò che diceva il senatore Ulianich circa la limitazione della attività didattica, mi sembra il caso di sottolineare quanto già rilevato dal collega Biglia circa il fatto che si tratta di didattica universitaria; la legge prevede che i ricercatori non possano svolgere attività didattica, in quanto si è voluto tenere ben distinti questi due campi. In conclusione, quindi, sarei d'accordo – qualora sia attuabile – con la proposta del senatore Biglia, e cioè che la nostra Commissione accetti solo la prima parte del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali e rimanga in sede deliberante. Se questo non fosse possibile, sarei d'accordo con la

proposta del relatore di procedere, il più velocemente possibile, con l'esame del disegno di legge in sede referente.

MITTERDORFER. Signor Presidente, vorrei partire da quanto ha detto il Sottosegretario riguardo l'osmosi tra scuola secondaria superiore ed università. Evidentemente, nella sanatoria prevista si tratta – immagino – di insegnanti di scuola secondaria superiore. Tuttavia ha ragione il senatore Ulianich nel far presente che l'accesso è aperto ad ogni laureato! Quindi, non possiamo limitare la nostra visione soltanto agli insegnanti di scuola secondaria superiore, ma dobbiamo estenderla agli insegnanti di scuola media inferiore e, per il futuro, anche di scuola elementare che abbiano la laurea (e certo l'avranno se dovesse entrare in vigore la norma che la prescrive). Ma come è detto giustamente nel parere della 1^a Commissione, si tratterebbe di personale sia del pubblico impiego sia, almeno in via teorica, privato; mentre in pratica, se si lasciasse la norma così com'è, l'aspettativa con assegno diventerebbe una discriminazione nei confronti del privato che potrebbe forse ottenere l'aspettativa, ma certamente non l'assegno.

Ma vorrei fare un'altra considerazione, signor Presidente, perchè davanti alla prospettiva, riservata al pubblico impiego, di ottenere l'aspettativa con assegno, chi si sentirà in possesso delle capacità necessarie per poter accedere al corso di dottorato di ricerca, cercherà di ottenere un posto di ruolo, poichè, come giustamente rilevava il senatore Ulianich, lo stipendio del pubblico impiego è superiore all'ammontare della borsa di studio quindi, chi ha un minimo, non dico di furbizia, ma di capacità, cercherà di ottenere un posto di ruolo nel pubblico impiego e poi farà il concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca. In tal modo si modificherebbe ulteriormente l'equilibrio tra le due categorie dell'impiego pubblico e privato.

Oltre tutto, il laureato inserito nei ruoli della Pubblica amministrazione che otterrà la aspettativa con assegni dovrà essere sostituito da un supplente a carico dello Stato. Di conseguenza, la norma proposta dalla 1^a Commissione, qualora approvata, comporterebbe un onere abbastanza sostanzioso di cui bisogna tener conto, e sul quale occorrerebbe chiedere il parere della Commissione bilancio.

Ciò premesso sono favorevole ad una soluzione del conflitto di competenza tra la nostra Commissione e la Commissione affari costituzionali secondo la proposta fatta dal senatore Biglia, che potrebbe valere anche per altri casi di delimitazione di competenza che dovessero presentarsi in futuro. Se ciò non fosse possibile, allora sarei favorevole alla proposta fatta dal relatore.

NESPOLO. Signor Presidente, intervengo brevemente, perchè la discussione è stata ampia, riprendendo alcuni concetti già esposti dai colleghi e in particolare dal senatore Ulianich. In primo luogo, per quanto riguarda l'importanza del dottorato di ricerca come strumento per potenziare la ricerca scientifica a livello universitario, condivido questo giudizio positivo e vorrei aggiungere che mi sembra importante che si sia attivato, con la legge n. 382, un canale di ricerca scientifica e di formazione non strettamente legato all'immissione nell'insegnamento universitario, che possa favorire certo la prosecuzione di questa carriera, ma che sia essenzialmente elemento di ricerca e di formazione.

Ma come si fa questa ricerca? È stato detto – e anche su questo la mia parte politica è d'accordo – che bisogna favorire i giovani. Allora perchè sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382? Con questa soppressione si afferma, in sostanza, che la ricerca è seria quando viene fatta da giovani che non abbiano altre attività ed è meno seria quando viene fatta da insegnanti o da dipendenti della Pubblica amministrazione.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Nessuno ha detto questo, nessuno ha detto che non è seria la ricerca fatta dagli insegnanti della scuola secondaria: questa tesi non è stata sostenuta da nessuno in questa sede!

NESPOLO. Secondo la tesi della maggioranza, gli insegnanti della scuola secondaria possono fare ricerca liberamente ma non col dottorato di ricerca se è vero – ed è vero – che la norma che la Commissione affari costituzionali propone di sopprimere è proprio quella che limita il dottorato di ricerca ad una tornata nella quale i concorsi sono stati banditi ed espletati e le nomine sono state fatte. Ha quindi ragione il sottosegretario Maravalle nel dire che da ottobre a luglio il Parlamento è stato in grado di dare certezza di diritto a queste persone. Quest'anno scolastico è trascorso all'insegna dell'incertezza. Non si può dire ad un insegnante di ruolo della scuola secondaria che per accedere al dottorato di ricerca deve rinunciare allo stipendio e accontentarsi delle quattrocentomila lire della borsa di studio, e qui mi auguro che il Governo voglia prendere un impegno per aumentare gli importi delle borse di studio: si trovano i soldi per tante cose, comprese le esattorie private, non capisco perchè non si riesca a trovare un finanziamento per aumentare le borse di studio per il dottorato di ricerca. Comunque, riprendendo il filo del discorso, insistere, come fa la maggioranza, sull'accesso al dottorato dovendo rinunciare allo stipendio è una questione che di fatto disincentiva gli insegnanti della scuola secondaria dall'intraprendere un'esperienza utile non solo a loro, ma anche all'università e alla scuola. Si è anche detto: chi impedisce a questi insegnanti di sostenere l'esame finale, presentando le relazioni? Ma anche qui non è il caso di nascondersi dietro una questione formale. Altro è consentire la frequenza ai corsi, altro è l'accesso all'esame finale.

Detto queste poche cose, credo che la Commissione affari costituzionali abbia espresso in piena legittimità un parere che è per noi vincolante, poichè, come è noto, tutti gli affari concernenti la Pubblica amministrazione devono essere sottoposti al suo esame. Se qualcuno vuole sperimentare un'altra strada lo faccia pure, ma non credo che ciò sia possibile, anche a termini di Regolamento. Noi siamo del parere che si debba dare al problema una soluzione per adesso e per il futuro, una soluzione che consenta di garantire ai cittadini eguaglianza di diritti: a quelli che hanno la possibilità di studiare perchè hanno un reddito di famiglia come a quelli che tale possibilità non hanno. Pertanto dobbiamo proseguire l'esame del disegno di legge in sede deliberante, accogliendo la proposta del senatore Spitella, tenendo presente che rimettere la votazione all'Assemblea significherebbe approvare il provvedimento non prima di sei mesi. Non ci sentiamo di assumerci la responsabilità di proseguire in sede referente; se altri Gruppi politici lo vogliono fare noi ne prendiamo atto. Chiediamo quindi che si accolga il parere della Commissione affari costituzionali che è stato dato

all'unanimità o, quanto meno a larghissima maggioranza, il che dimostra come su questo problema anche tra le forze della maggioranza le opinioni siano diverse.

PRESIDENTE. Vorrei esporre la mia valutazione sul parere che stiamo esaminando. Non ho nessun dubbio sulla natura vincolante di questo parere e ho già detto che se non lo accettiamo, dovremo proseguire in sede referente. Vero è che il parere consta di due parti. Nella prima parte si pone una questione di costituzionalità, la questione cioè che se ci limitiamo a prevedere che del congedo straordinario possano beneficiare solamente i candidati vincitori del concorso espletato in seguito al primo bando, si crea una disparità di trattamento perchè ci saranno professori e dipendenti pubblici in ruolo che faranno il concorso e lo vinceranno in quanto laureati e non in quanto dipendenti pubblici o insegnanti. Quanto alla disparità di trattamento che viceversa si produrrebbe se veramente si trasformasse la norma transitoria in norma permanente, mi pronuncerò in seguito.

Quindi non vi è alcun dubbio: o noi accettiamo il parere della Commissione affari costituzionali ed allora possiamo rimanere in sede deliberante, o, viceversa, se rifiutiamo di accettarlo, dobbiamo trasferirci in sede referente per continuare l'esame del disegno di legge e sottoporlo poi all'Assemblea.

Il secondo chiarimento che desidero dare riguarda la distinzione tra ruolo di ricercatori e dottorato di ricerca, poichè mi è parso di intuire da alcuni interventi una certa confusione tra i due istituti. Quello del ricercatore è un ruolo cui si accede attraverso un concorso per esplicitare determinate attività; viceversa, l'istituto del dottorato di ricerca non è un ruolo, ma una scuola nella quale entrano i laureati che diano prova, attraverso alcuni esami, di possedere determinate capacità, i quali al termine conseguono un titolo di studio. Quando nella legge delega n. 28 del febbraio 1980 fu approvata la norma relativa al dottorato di ricerca, non si ebbe alcun dubbio in proposito ed anche qui in Commissione, si pensò all'istituto del dottorato di ricerca come ad un istituto riservato ai giovani laureati per perfezionarsi in certi studi, per sperimentare e formare la loro capacità negli studi scientifici.

Il problema è sorto con l'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, perchè tale comma estende la possibilità di partecipare ai concorsi ai dipendenti pubblici e ai professori di ruolo delle scuole secondarie superiori. Ma quella norma esula dall'ambito della delega e se non fosse stata approvata, non ci troveremmo oggi di fronte a tale questione.

A questo punto, se conserviamo la norma contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, che prevede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto anzidetto dobbiamo, a mio avviso, rifiutare il parere della Commissione affari costituzionali. Ma come è possibile abrogare questo comma che contempla la qualità di dipendente pubblico o di insegnante di ruolo della scuola secondaria superiore come titolo per la partecipazione al concorso e poi, abrogata questa norma, porre una norma permanente che stabilisca che i professori di ruolo o i dipendenti pubblici che vincano il concorso hanno diritto a collocarsi in congedo straordinario senza assegni per frequentare il dottorato di ricerca? C'è una contraddizione.

Il senatore Scoppola ha chiarito - secondo me correttamente - che, abrogando l'ultimo comma dell'articolo 71, non si proibisce a chi è professore di ruolo o dipendente pubblico di partecipare al concorso. Egli come laureato, se ha tutti gli altri requisiti, può partecipare al concorso con riserva di opzione. Ma perchè dare questo privilegio solo ai professori e ai dipendenti pubblici e negarlo agli altri cittadini? Mi stupisce, senatore Ulianich, che tale doglianza venga proprio dalla vostra parte politica.

ULIANICH. Noi non vogliamo negarlo, lei presenti un emendamento e noi lo approveremo.

PRESIDENTE. Le pongo un quesito. Il dipendente di un'azienda privata (ed in Italia credo che, fortunatamente, il numero dei dipendenti privati sia ancora superiore a quello dei dipendenti pubblici) non ha la possibilità di frequentare il dottorato di ricerca conservando l'impiego: perchè riconoscere tale possibilità solo al dipendente pubblico? La prego di rispondermi.

ULIANICH. Se un'azienda privata è un'azienda lungimirante, dovrebbe avere tutto l'interesse a che un proprio dipendente segua dei corsi di dottorato di ricerca che possano in qualche modo essere o tornare utili all'azienda stessa. Non mi sono mai occupato di aziende private, ma se fossi dirigente di un'azienda privata sarei io stesso a dare, come avviene in altri paesi, gli assegni. Vi sono molti paesi in Occidente in cui le aziende danno la possibilità ai propri dipendenti di frequentare non dico dottorati di ricerca, ma istituti scientifici, perchè torna poi a beneficio dell'azienda stessa.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, lei sposta il problema dal piano dell'uguaglianza giuridica, su cui io mi sono collocato, al piano della convenienza della Pubblica amministrazione che è un altro piano concernente la politica scolastica. Lei sta sostenendo che l'azienda privata, la quale abbia interesse a facilitare, per i propri dipendenti, l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca, lo può fare ed allora tale possibilità va riconosciuta anche alla Pubblica amministrazione. Ma questo è un altro problema.

Noi dobbiamo essere certi che è interesse della cultura e della scuola italiana prevedere la possibilità per i pubblici dipendenti e per gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria superiore di frequentare il dottorato di ricerca.

ULIANICH. È quanto io sostengo.

PRESIDENTE. Sono numerosi gli istituti che nella nostra legislazione si sono di volta in volta sperimentati per realizzare l'osmosi, come diceva il sottosegretario Maravalle, tra scuola secondaria superiore ed università. Lei sa che nella legge n. 67 del 1962 era previsto il comando di circa duecento insegnanti della scuola secondaria superiore nelle università.

Questo istituto, sorto nel 1962, è rimasto in vita per alcuni anni, per poi essere soppresso quando è stata approvata la norma che ha introdotto la figura dei professori incaricati stabilizzati. Questi ex comandati sono in seguito diventati tutti associati. È rimasto però in vita l'istituto del comando a spese delle università per quegli atenei che vogliano avvalersi del contributo personale degli insegnanti delle scuole secondarie superiori.

C'è di più: l'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, prevede la possibilità del comando nelle università. A me risulta che vi sono alcune centinaia di insegnanti di ruolo comandati nei nostri istituti universitari, nei dipartimenti, nelle facoltà, i quali fanno quello che il sottosegretario Maravalle chiama «osmosi». Per quale ragione il Governo non ha riservato ad una percentuale di questi «osmotici» la partecipazione ai corsi del dottorato di ricerca, volendo tutelare il presunto interesse pubblico di favorire il collegamento tra scuola secondaria superiore e università? Ripeto che se si rimane sul piano della tutela dell'uguaglianza giuridica, si ha torto, perchè il principio dell'uguaglianza giuridica sarebbe leso proprio dalla norma che si vuole proporre. Se viceversa si vuole sollevare un problema di opportunità, di pubblico interesse, bisogna allora collocarsi su un altro terreno e scegliere gli strumenti adatti. Questo, secondo me, non è uno strumento adatto, senatore Ulianich.

Le pongo un altro quesito: se approvassimo l'emendamento che lei ha promesso di presentare, distruggeremmo l'istituto. Quanti professori di ruolo non farebbero l'esame per partecipare ai corsi? Il dottorato di ricerca doveva essere riservato ai giovani laureati.

Qualora si voglia accettare il parere della Commissione affari costituzionali lo si può fare alla condizione di rinunciare al primo articolo, con la consapevolezza, però, che creeremmo veramente una disparità di trattamento tra pubblici dipendenti, insegnanti e tutti gli altri cittadini italiani.

Personalmente sono favorevole alla proposta del senatore Scoppola.

ULIANICH. Ammiro molto, signor Presidente, la sua capacità di spaziare nell'ambito della legislazione; rimango però dell'avviso di quanto ho precedentemente esposto.

PRESIDENTE. Sono rispettoso di tutte le opinioni.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Riaprendo una discussione di carattere generale forse abbiamo dimenticato che il rinvio in Commissione del provvedimento era fondato sull'intesa di non rimettere in discussione problemi di fondo e di rimanere nell'ambito della sanatoria.

Se si dovesse giungere alla riproposizione di emendamenti tendenti a ridare al disegno di legge il significato più ampio che aveva inizialmente, attraverso l'istituto dell'aspettativa con assegni per i professori della scuola secondaria superiore che frequentino i corsi di dottorato di ricerca, dovremmo tornare alla sede referente per mancanza di un consenso su queste proposte da parte di una componente notevole della nostra Commissione.

Per ridimensionare la discussione, non mi resta che puntualizzare alcune affermazioni fatte ed esprimere brevemente il mio punto di vista su alcune di esse.

Non mi riconosco nell'alternativa, prospettata dal rappresentante del Governo, fra coloro che vogliono consentire ai dipendenti pubblici e agli insegnanti della scuola media secondaria superiore di partecipare ai corsi di dottorato di ricerca e coloro che non vogliono consentirlo. Ho già spiegato che non è questo il problema. Il dottorato va visto nella logica della istituzione universitaria. Inquadrarlo, viceversa, secondo l'ottica della scuola secondaria superiore significa stravolgerlo nella sua finalità.

Vorrei dire al senatore Ulianich che l'ipotesi della quota in soprannumero non è accettabile. Se gli insegnanti partecipassero in numero notevole ai corsi di dottorato di ricerca, non c'è dubbio che i corsi cambierebbero di qualità. L'esigenza di aggiornamento di un professore con una visione ampia di tutti i temi è diversa dall'educazione alla ricerca di un giovane laureato. La ricerca esige specializzazione analitica di settore; l'esigenza di aggiornamento del personale insegnante non si soddisfa con una istituzione come quella del dottorato di ricerca che ha altre finalità e caratterizzazioni.

Sotto questo profilo l'alternativa prospettata dal Sottosegretario non può trovarmi consenziente. D'altra parte, il discorso ripetuto in questa sede dai colleghi della sinistra configura un singolare diritto che non ho riscontrato in alcun ordinamento del mondo: il diritto del dipendente di enti pubblici o privati alla ricerca scientifica. Nello statuto dei lavoratori e nello statuto del personale della scuola secondaria superiore si configura un diritto all'aggiornamento: ma sarebbe impossibile prevedere per i dipendenti da enti pubblici e privati un diritto alla ricerca scientifica che consenta di sospendere la loro attività per tre anni conservando gli assegni, così come era previsto nel testo iniziale che taluni vorrebbero ripristinare. Certi meccanismi hanno natura esplosiva. Introdurre una simile norma significherebbe aprire reazioni a catena senza possibilità di far fronte alle conseguenze. È singolare, mi si consenta di dirlo, che la Commissione bilancio abbia espresso parere favorevole senza porsi il problema dell'onere che deriverebbe allo Stato anche dall'istituto del congedo straordinario senza assegni.

Il congedo senza assegni implica, infatti, che gli insegnanti che non svolgono più il loro lavoro debbano essere sostituiti, mentre viceversa con questo parere si riconosce l'esistenza di un settore del pubblico impiego in cui si può lavorare o meno senza conseguenze. È assai grave che il nostro Stato si trovi in queste condizioni e che non sia rilevante, dal punto di vista della finanza pubblica, se un certo numero di dipendenti pubblici lavorino o non lavorino.

Ciò equivale a riconoscere che vi sono dei settori della Pubblica amministrazione in cui non si fa nulla, cosicché non c'è bisogno di essere sostituiti. Ci rendiamo conto del significato di questo parere che ha valore anche nell'ipotesi di un ampliamento quale quello richiesto dalla prima Commissione? Ero personalmente tranquillo perché convinto che la proposta estensiva della prima Commissione sarebbe stata bloccata dal parere della Commissione bilancio. Così non è avvenuto, perché, viceversa, una norma che consente l'esonero dal servizio sembrerebbe non aver conseguenze finanziarie dando per certo che questo personale non sarà sostituito nel lavoro che svolge.

Tornando al limitato problema pratico che stiamo affrontando, sono certo che un atteggiamento coerente da parte della nostra Commissione sarebbe quello di insistere sulla sua proposta; poichè tuttavia mi rendo conto delle ragioni di urgenza prospettate dal Governo e di cui altri colleghi si sono fatti carico, non escludo l'ipotesi, prospettata in prima istanza dal senatore Biglia, di votare in sede deliberante, creando una situazione di conflitto con la prima Commissione. Il parere infatti è motivato nel merito, non rientrando nella competenza specifica della prima Commissione attinente la costituzionalità.

Se il Presidente della nostra Commissione ritenesse di porre in discussione l'articolo così come noi lo abbiamo formulato in sede

deliberante, sarei favorevole a questa decisione; se viceversa il Presidente non riterrà di poterlo fare, rispetterò comunque questa scelta, subendo, nonostante tutto, il parere della prima Commissione che ritengo privo di fondamento solo al fine di non ritardare l'*iter* del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei dire al senatore Scoppola che, proprio nell'esercizio delle mie responsabilità di Presidente, non mi sento di proporre alla Commissione, dopo il parere della prima Commissione, la approvazione dell'emendamento nel testo da me formulato, perchè se è vero quello che diceva il senatore Scoppola che il parere contiene anche una considerazione di merito, è anche vero che la prima parte del parere è molto chiara e non dà luogo ad equivoci.

Per assumermi la responsabilità di sottoporvi l'approvazione dell'emendamento da me suggerito, dovrei proprio dichiarare apertamente guerra alla prima Commissione e ciò non mi pare giusto anche alla luce della lettera del parere che infatti recita: «l'esigenza di regolare la condizione di quei docenti che hanno partecipato al concorso e lo hanno vinto in applicazione dell'articolo 71, ultimo comma, del decreto legislativo n. 382 del 1980 (norma approvata dall'articolo 1 del testo predisposto dalla Commissione di merito) non diminuisce la necessità di evitare il risorgere di ingiustificate disparità di trattamento». Il parere della prima Commissione afferma quindi inequivocabilmente che, al di là della fase transitoria nella quale si regola la posizione di coloro che hanno partecipato al concorso, insorge la ingiustificata disparità di trattamento.

Pur essendo presente nel parere una considerazione di merito, la prima parte non è suscettibile di dubbi interpretativi.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Mi inchino al suo giudizio.

PRESIDENTE. Riterrei necessario risolvere alcuni apparenti dubbi interpretativi.

Relativamente alla proposta alternativa del senatore Scoppola di accettare il parere della prima Commissione, ritengo che sia una posizione da prendere in seria considerazione, formulando la norma in via permanente nei termini in cui è stata formulata per la fase transitoria. Credo che muovendoci in questa linea non solo entreremmo in contraddizione con noi stessi, abrogando l'ultimo comma dell'articolo 71, ma violeremmo anche l'articolo 3 della Costituzione che concerne l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, creando una disparità di trattamento a favore dei pubblici dipendenti e degli insegnanti della scuola media superiore. Sono preoccupato che questo tipo di violazione sia sintomatica di una concezione dello Stato che personalmente rifiuto: quella concezione per cui lo Stato appartiene ai pubblici dipendenti e non alla generalità dei cittadini. Stiamo subendo la suggestione di tale concezione, dovendo invece ribadire che lo Stato appartiene ai cittadini e non ai pubblici dipendenti.

Naturalmente si può accogliere la seconda proposta del senatore Scoppola.

ULIANICH. Credo che dopo la discussione, si debba giungere ad una decisione mediante il voto.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, vorrei replicare ad una distorta interpretazione di una mia dichiarazione, rilasciata nel mio primo ed unico intervento, e chiarire il significato. Il Governo non si è pronunciato a favore di una o un'altra soluzione, ma si è rimesso alla Commissione, sottolineando solo l'urgenza dell'approvazione definitiva del disegno di legge. In proposito vorrei ricordare agli onorevoli colleghi senatori quanto ho già detto, a titolo personale, alcuni mesi fa in questa stessa Commissione.

Inoltre, desidero ringraziare lei, signor Presidente, ed il senatore Scoppola per la disponibilità e cortesia. A nome del Governo, proprio per la dichiarata urgenza del provvedimento, prego il senatore Ulianich di non formulare l'emendamento da lui preannunciato, relativo all'aspettativa con assegni; infatti la sua proposta, se approvata, comporterebbe un rinvio del testo all'esame della Commissione bilancio e programmazione economica e di conseguenza un ulteriore ritardo nell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura nel testo cui siamo pervenuti al termine dell'esame in sede referente, nella seduta del 16 maggio.

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni:

all'articolo 71:

nell'undicesimo comma, alle parole: «al secondo comma dell'articolo 70» sono sostituite le seguenti: «all'articolo 70»;

è soppresso l'ultimo comma;

all'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: «un quarto», sono sostituite le seguenti: «la metà»;

all'articolo 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca».

ULIANICH. Signor Presidente, dichiaro il mio voto sfavorevole all'articolo 1 perchè sono contrario alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, come ho già avuto modo di dichiarare precedentemente. Sono altresì contrario alla sostituzione delle parole «un quarto» con le parole «la metà», di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto medesimo.

NESPOLO. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista dichiaro il voto contrario all'articolo 1, in quanto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 71, ossia della possibilità di ricorrere al soprannumero, comporta gravi conseguenze a danno dei giovani. Siamo anche contrari alla sostituzione delle parole «un quarto» con le parole «la metà» all'articolo 73, terzo comma, in quanto in tal modo a nostro parere si dà agli insegnanti di ruolo una possibilità meramente teorica di accedere al dottorato di ricerca,

nel senso di poter sostenere l'esame, ma non di frequentare il corso. Inoltre, aumentare da un quarto alla metà gli ammessi all'esame che non abbiano partecipato ai corsi potrebbe creare illusioni senza consentire un reale approfondimento scientifico e culturale.

Pertanto siamo favorevoli all'ultimo comma, ma, per le ragioni già esposte, esprimo il voto contrario sull'articolo 1.

BIGLIA. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano annuncio voto favorevole sull'articolo 1.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dichiaro a nome del Gruppo democristiano il voto favorevole sull'articolo 1, e credo di farmi interprete dell'opinione di tutti i Gruppi della maggioranza.

A mio avviso, l'abrogazione dell'ultimo comma del più volte citato articolo 71 non preclude agli insegnanti la possibilità di partecipare al corso di dottorato di ricerca ed in ogni caso risolve la questione del soprannumero, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non ha mai previsto.

Inoltre ritengo che non vi sia incompatibilità tra tale soppressione e l'eventuale estensione a tutti i dipendenti pubblici anche per il futuro dell'istituto del congedo senza assegni, come è stato suggerito dalla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Il pubblico dipendente già ammesso in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

SPITELLA. Signor Presidente, desidero proporre un emendamento modificativo del primo comma dell'articolo 2, così come formulato dal Comitato ristretto, per tener conto del parere della Commissione affari costituzionali. Questo articolo verrebbe così riformulato: «Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza».

ULIANICH. Signor Presidente, anche io intendo presentare un emendamento al primo comma dell'articolo 2, sostituendo questo con il seguente:

«Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio con assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio, ricorrendo le condizioni richieste». Quindi, a differenza dell'emendamento proposto dal senatore Spitella, propongo che la collocazione in congedo straordinario avvenga «con assegni».

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento presentato dal senatore Ulianich, per i motivi ampiamente illustrati in sede di discussione.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io esprimo, a nome del Governo, parere contrario a tale emendamento per i motivi che ho esposto nel mio intervento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Ulianich.

Non è approvato.

Dichiaro inoltre di ritirare il mio emendamento anche perchè, se fosse posto ai voti, sarebbe senz'altro respinto. Dichiaro poi di astenermi nella votazione dell'emendamento presentato dal senatore Spitella, perchè resto convinto che si tratta di una disparità di trattamento. D'altra parte, con l'emendamento del senatore Spitella si accettano sostanzialmente i suggerimenti indicati nel parere della 1^a Commissione e quindi si risolve la questione da me posta; in tal modo si evita di sollevare un conflitto con la Commissione affari costituzionali, anche per non ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto del senso dell'emendamento presentato dal senatore Spitella; tuttavia a mio parere esso vanifica gran parte della discussione svolta in questa Commissione. Sono un po' sconcertato perchè, accettando i suggerimenti contenuti nel parere della Commissione affari costituzionali, si risolve la questione degli assegni, ma si subisce anche il principio di contemplare con una norma particolare il caso dei pubblici dipendenti. Non è niente di drammatico, però ciò, a mio avviso, non corrisponde allo spirito di quella che era l'impostazione emersa nel dibattito svolto in Commissione.

PRESIDENTE. Come ho già detto, il mio emendamento non corrisponde all'orientamento della Commissione e quindi mi sembra più opportuno ritirarlo.

FERRARA SALUTE. Allora dichiaro di fare mio l'emendamento presentato dal Presidente e successivamente ritirato, nonchè di votare contro l'emendamento del senatore Spitella.

BIGLIA. Signor Presidente, in relazione all'emendamento del senatore Spitella vorrei dire anzitutto che mi dispiace che non sia stata presa in considerazione nessuna delle proposte da me suggerite come la soluzione di

stralciare questa parte per permettere al Governo di disciplinarla con un proprio decreto. Ciò avrebbe consentito alla Commissione di rimanere coerente con il proprio testo e, al tempo stesso, di risolvere un problema certamente di necessità e di urgenza.

Detto questo, vorrei altresì aggiungere – senza pretendere di convincere il Presidente – che l'emendamento in esame, a mio modo di vedere, se rende definitiva una norma che invece doveva essere transitoria, non viola il principio dell'articolo 3 della Costituzione. Infatti tale norma non va considerata dal punto di vista del lavoratore, nel senso che – come si sostiene – il dipendente pubblico è favorito rispetto al lavoratore privato, bensì dal punto di vista della Pubblica amministrazione; e questa ha interesse a che i propri dipendenti si pongano in congedo anche per motivi diversi da quelli, ad esempio, elettorali. Pertanto, sotto questo profilo, la norma non viola il principio di uguaglianza perchè tutela l'interesse della Pubblica amministrazione.

Per questi motivi, pur dolendomi che non sia stata trovata una soluzione più coerente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Spitella.

PANIGAZZI. Signor Presidente, anch'io voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Spitella non tanto per convinzione, quanto per un atto di solidarietà personale.

Dico anche che non accetto, e subisco protestando – uso le parole del relatore – il parere della Commissione affari costituzionali.

ULIANICH. Pur essendo la formulazione dell'articolo 2 contraria alle impostazioni da me proposte nell'emendamento che è stato respinto, voterò a favore dell'emendamento del senatore Spitella, perchè, nonostante tutto, reputo sia il più vicino all'impostazione cui in sono richiamato.

NESPOLO. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

CAMPUS. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal senatore Spitella, pur preferendo l'emendamento ritirato dal presidente Valitutti, fatto proprio dal senatore Ferrara Salute esclusivamente per le motivazioni addotte dal senatore Biglia e cioè che più che in una discriminazione ai danni del lavoratore privato la disposizione si traduce in un interesse dell'Amministrazione pubblica.

MITTERDORFER. Mi astengo dalla votazione.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Dichiaro anch'io di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Anche io mi asterrò dalla votazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Spitella.

È approvato.

Consequentemente all'approvazione di tale emendamento dichiaro precluso l'emendamento da me presentato e successivamente ritirato, fatto proprio dal senatore Ferrara Salute.

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dai senatori Ulianich ed altri:

«La 7^a Commissione permanente del Senato, tenuto conto che la legge richiede agli iscritti ai dottorati di ricerca l'obbligo di frequentare i corsi, di «compiere continuativamente attività di studio e di ricerca», e il divieto di svolgere «attività retribuita», considerato che l'attuale ammontare delle borse di studio è comunque inadeguato, impegna il Governo ad una attenta ricerca al fine di poter determinare aumento sostanzioso di tali borse di studio».

(0/240/1/7)

ULIANICH, MASCAGNI, NESPOLO, PAPALIA

ULIANICH. Il primo firmatario di questo ordine del giorno è il senatore Papalia al quale, essendo oggi assente per motivi di salute, intenderei rivolgere, se i colleghi lo permettono, gli auguri più affettuosi per il superamento di questa fase critica della sua vita.

Abbiamo presentato questo ordine del giorno tenendo conto di quanto la maggioranza ha sinora accettato, perchè riteniamo che le borse di studio delle quali verranno a godere, con il disposto sinora approvato, i professori di ruolo delle scuole medie superiori, non possano essere competitive rispetto allo stipendio di un professore di ruolo. Ma la nostra preoccupazione non riguarda unicamente i professori di ruolo, concernendo invece tutti i borsisti. Noi abbiamo già detto diverse volte in questa Commissione che non è possibile, con l'ammontare attuale delle borse di studio, provvedere serenamente all'approfondimento della ricerca scientifica. Per questi motivi se si ritiene che l'ordine del giorno, così come è formulato, contempli unicamente una categoria, siamo disposti a rivederne il testo, anche se mi sembra implicito che l'auspicato aumento dell'importo delle borse di studio debba riguardare tutti gli ammessi al dottorato di ricerca.

PRESIDENTE. Personalmente mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sono anch'io favorevole ad invitare il Governo a studiare la possibilità di incrementare l'entità delle borse di studio e inoltre mi associo alla precisazione, fatta dal senatore Ulianich, che tale incremento riguardi tutti gli ammessi a frequentare il dottorato di ricerca.

PANIGAZZI. Sono d'accordo sull'ordine del giorno.

BIGLIA. Mi dichiaro favorevole anch'io.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno.

ULIANICH. Vorrei precisare che essendo tutti i Gruppi politici qui rappresentati favorevoli a questo ordine del giorno, il Governo dovrebbe tenerne adeguato conto. Non vorrei infatti che l'accoglierlo come semplice raccomandazione (e quindi senza votazione) possa comportare un depoten-

ziamento del vigore con cui il Governo è incitato impegnarsi per darvi attuazione. Insisto pertanto perchè l'ordine del giorno venga votato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Ulianich ed altri.

È approvato.

Noto con piacere che l'ordine del giorno è stato accolto all'unanimità dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2 nel testo emendato.

NESPOLO. Ci asteniamo dalla votazione di questo articolo, pur accogliendo esso, in parte, le nostre richieste.

ULIANICH. Mi astengo dalla votazione.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Anche io, coerentemente, non posso non astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO